

COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI
(Provincia di Macerata)

CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI ADDETTO ALLA CUCINA
(CIG: ZEC1FCEC91)

ART. 1

1. Il servizio di addetto alla cucina per l'anno scolastico 2017/2018, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno scolastico alle medesime condizioni, ad insindacabile scelta del Comune di Belforte del Chienti, è oggetto di affidamento ad operatore economico privato, in quanto si ha la necessità di affiancare il cuoco, durante la settimana, con personale che si occupi del lavaggio stoviglie e della pulizia delle mense di nido d'infanzia, scuola d'infanzia e primaria.

Il Periodo in cui dovrà essere svolto il servizio inizierà il 25 settembre 2017 e terminerà il 15.07.2018 per tutte le settimane di effettiva apertura delle scuole. Ad insindacabile volontà dell'amministrazione il contratto di appalto può essere oggetto di rinnovo alle medesime condizioni per un ulteriore anno quindi con riferimento anche all'Anno Scolastico 2018-2019.

2. Oneri richiesti all'operatore economico.

L'operatore economico dovrà garantire, con proprio personale, il servizio di addetto alla cucina, al fine di affiancare il cuoco nel lavaggio stoviglie e pulizia della sala refezione, per n. 16 ore alla settimana (distribuite su 5 giorni), per la mensa del nido d'infanzia, della scuola d'infanzia e primaria presso la struttura della mensa messa a disposizione dal Comune, per il periodo dal 25/9/2017 al 15/7/2018.

Le ore ammontano **presumibilmente a n. 594 annue con il seguente orario:**

lun – mart – gio – ven. dalle 11 alle 14

merc. dalle 11 alle 15

e le ore presunte del servizio per due anni, nel caso di rinnovo alle medesime condizioni anche per l'anno scolastico 2018-2019), ammontano a n. 1188.

ART. 2

1. Il pagamento avverrà trimestralmente dietro presentazione di idonea fatturazione, previa verifica della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del DURC.

2. Il costo sarà quantificato in base alle effettive ore di servizio svolto, oggi quantificate in via preventiva in n. 594 annue circa.

3. Qualora le ore espletate siano superiori o inferiori, in base all'effettivo servizio svolto, il compenso verrà aumentato o ridotto proporzionalmente. Tali varianti dovranno essere sempre autorizzate preventivamente dal responsabile del servizio, pena il non riconoscimento delle stesse. A tal proposito unitamente alla fattura dovrà essere presentato dettagliato rendiconto delle ore di servizio espletato.

ART. 3

1. Ai sensi della L. 13.08.2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni, l'operatore economico è tenuto a dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari della predetta legge e il Responsabile del servizio, ai sensi del comma 5 della norma citata, ha comunicato che alla procedura di affidamento è stato attribuito il CIG **ZEC1FCEC91**.

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dell'affidamento del servizio.

3. Ai sensi dell'art.108 del D.P.R. n.50/2016, in caso di inadempimento dell'operatore economico, il Comune si riserva il diritto di procedere alla risoluzione in danno dell'affidamento.

ART. 4

1. L'operatore economico, per tutto il periodo di svolgimento del servizio, dovrà garantire e manlevare il Comune contro i danni, che possano derivare da fatti, omissioni o colpe, proprie, del personale addetto allo svolgimento dei servizi, e sollevare l'amministrazione da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti.

2. L'operatore economico assicura l'espletamento del servizio tramite proprio personale.

3. L'operatore economico assumerà l'onere a suo carico rispetto alle obbligazioni di retribuzione, previdenza ed assistenza del personale dalla stessa impiegato, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.

4. L'operatore economico è obbligato al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul lavoro a favore del personale dalla stessa incaricato, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.

5. L'operatore economico, a tal proposito, si impegna a stipulare apposita polizza fidejussoria assicurativa/bancaria a garanzia di quanto sopra detto.

ART. 5

1. Qualora il servizio venga sospeso dalla ditta appaltatrice, qualunque ne sia il motivo, verrà applicata una penale giornaliera di €. 100,00 da detrarre dal primo pagamento utile. Dopo tre giorni continuativi di sospensione del servizio sarà facoltà del Comune risolvere l'affidamento in danno della ditta appaltatrice.

ART.6

1. Le controversie sorgenti dall'affidamento di tale servizio sono riservate alla giurisdizione del Tribunale Ordinario presso il foro di Macerata.

FIRMA PER ACCETTAZIONE
DITTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

.....

Il sottoscritto in qualità di rappresentante legale della ditta Dichiaro, ai sensi dell'art. 1341 c.2 del cod. civ. di aver preso visione e di accettare espressamente le condizioni di cui agli articoli 4 e 6 del presente capitolato.

FIRMA PER ACCETTAZIONE
DITTA

.....